

BOZZA 25.02.2016

COMUNE CASTELLINA MARITTIMA

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico del comune di Castellina Marittima (PI) ai sensi dell'art. 30 L.R. 65/2014 relativa ad un'area posta in località Le Badie all'interno dell'U.T.O.E. C 4 per area a servizio di attività produttiva esistente.

APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che il Comune di Castellina Marittima è dotato di Piano Strutturale Coordinato tra i Comuni di Riparbella, Montescudaio, Castellina M.Ma e Guardistallo, approvato ai sensi della L.R. n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni con delibera C.C. n° 2 del 22.02.2008, esecutiva, e pubblicato sul BURT n° 15 del 09.04.2008;

Rilevato che il Comune di Castellina Marittima è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n° 42 del 29.06.2012, esecutiva, e pubblicato sul BURT n. 33 del 14.08.2014;

Dato atto che in data 30.05.2014 (prot.n°2101 Comune di Castellina M.ma) i Sig.ri Iannelli Bruno in qualità di proprietario dell'area e Mangifesta Tomas per conto della ditta Lu.Ma.Tos s.a.s di Castellina Marittima, hanno presentato richiesta di variante puntuale al Regolamento Urbanistico, di seguito per semplicità Variante, consistente nell'inserimento di una area di circa 1300 mq in località le Badie all'interno dell'Utoe C4 per la sosta dei veicoli aziendali legate all'attività di autonoleggio svolta dall'azienda.

Dato atto che in data 20.03.2015 (prot. 1593 Unione) il Proponente ha presentato il documento Preliminare di VAS a firma del Dott. Agr. Francesco Lunardini di Lucca;

Visto il Titolo II del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica";

Vista la L.R. 12.2.2010 n°10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", quale recepimento nell'ordinamento normativo regionale delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo di cui al precedente punto;

Visto, in particolare, l'art.22 della predetta legge regionale, che disciplina le modalità relative alla verifica di assoggettabilità di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, qualora detti piani e i programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.5 c.3 L.R.n°10/10);

Preso atto che il soggetto Proponente ha ritenuto, per effetto delle disposizioni contenute all'art.5 comma 3 della L.R.10/2010, di verificare l'assoggettabilità a VAS della presente variante;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2015 di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS a sensi degli art 22 e 23 della L.R. 10/2010, che individua l'Autorità Competente nella Commissione del Paesaggio dell'Unione ed i soggetti competenti in materia Ambientale, nonché il responsabile del Procedimento ed il garante della Comunicazione;

Dato atto che in data 24.06.2015 il documento preliminare di verifica di assoggettabilità è stato trasmesso all'Autorità Competente e il 03.07.2015 Prot. 4510 è stato inviato agli enti competenti in materia ambientale, assegnando 30 gg. per l'invio dei pareri e dei contributi;

Visto il parere espresso dall'Autorità Competente nella seduta del 08.10.2015, a seguito dei contributi pervenuti, ovvero Provincia di Pisa Prot. 5322 del 29.07.15 e Soprintendenza Belle Arti e paesaggio di Pisa Prot. 5882 del 19.08.15 che non rilevano impatti significativi sull'ambiente e sul paesaggio, che conferma la non assoggettabilità a VAS della variante e la conclusione del procedimento approvata con determina del responsabile Area Urbanistica UCMP n. 479 del 08.10.2015;

Vista la Variante presentata il 20.10.2015 Prot. 7449 dalla ditta Lu.Ma.Tos s.a.s di Castellina Marittima costituita dai seguenti documenti:

- Relazione descrittiva, tavola grafica, scheda norma, attestazione della compatibilità e scheda di deposito ai sensi DPGR 53/R a firma dell'Arch. Valtere Prunetti
- Indagini geologico tecniche e certificazione di adeguatezza a firma del Geol. G. Graziani
- Studio idraulico di supporto a firma Ing. Pietro Chiavaccini

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2015 pubblicata sul BURT n. 51 del 23.12.2015, che adotta la presente variante;

Dato Atto che sono state depositate le indagini geologico tecniche presso l'URTAT di Siena ed assunte al n. di protocollo 246522 del 18.11.2015 con il n. di deposito 1.156 come da comunicazione pervenuta il 19.11.2015 Prot. 8524, che hanno avuto esito di controllo positivo da

parte del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa ai sensi del art.9 DPGR 53/R/2001, pervenuto il 18.02.2016 ed assunto al protocollo n. 1332 (**Allegato A**);

Rilevato che, come suggerito nel parere del Genio civile del 18.02.2016 sopra richiamato, l'Amministrazione comunale ha affidato l'incarico all'Ing. Pietro Chiavaccini per la verifica idraulica generale da recepire con specifica ed apposita variante urbanistica ;

Rilevato che nel periodo di pubblicazione del provvedimento di adozione non sono pervenute osservazioni o contributi sulla presente variante;

Dato Atto che la variante in oggetto rientra nella casistica di cui alla lett. c) del comma 2 dell' art. 25 della L.R. 65/14 “ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive”, è finalizzata ad un uso non edificatorio a servizio esclusivo dell'attività esistente e pertanto riconducibile alle varianti semplificate di cui all'art. 30 della L.R.65/14 ;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento (**Allegato B**);

Vista la nota del Garante della Comunicazione (**Allegato C**);

Vista la regolarità degli atti;

Rilevata la necessità di provvedere in merito;

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** dell'approvazione della verifica di non assoggettabilità a VAS del presente procedimento;
3. **Di APPROVARE** ai sensi dell'art. 30 della L.R.65/14, la variante puntuale al Regolamento Urbanistico comunale presentata dalla Ditta Lu.Ma.Tos. S.a.s., costituita dai seguenti documenti (**Allegato D**):
 - Relazione descrittiva (D1), tavola grafica (D2), scheda norma (D3), attestazione della compatibilità e scheda di deposito ai sensi DPGR 53/R a firma dell'Arch. Valtere Prunetti
 - Indagini geologico tecniche e certificazione di adeguatezza a firma del Geol. G. Graziani (D4)
 - Studio idraulico di supporto a firma Ing. Pietro Chiavaccini (D5)
4. **Di dare atto** che la variante comporta la correzione cartografica del perimetro del limitrofo parcheggio P1 effettuate in occasione dell'approvazione del progetto definitivo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 58 dell'11.06.2014.

5. **Di dare atto** che la variante adottata è stata pubblicata per 30 gg. consecutivi e depositata presso il settore urbanistica dell'unione perchè chiunque potesse prenderne visione e che in tale periodo non sono pervenute osservazione o contributi;
6. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/14, è l' Arch. Paola Pollina responsabile ufficio Urbanistica dell'Unione e Garante della Informazione e Comunicazione ai sensi art. 37 della L.R. 65/14 il Dott. Emilio Chini;
7. **Di dare mandato** all'Ufficio Urbanistica Ucmp, di attivare tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti;
8. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.L.vo 267 del 2000.
-